



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

*(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05.12.1995)
(Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 01.08.2001)
(Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 02.11.2015)*

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI
- ART. 3 LOCULI SOGGETTI A CONCESSIONE
- ART. 4 LIMITI ALLA CONCESSIONE
- ART. 5 DIVIETI DI CONCESSIONE
- ART. 6 ATTO DI CONCESSIONE
- ART. 7 DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 8 TARIFFA DELLE CONCESSIONI – RESPONSABILITA' PER DANNI
- ART. 9 CONCESSIONI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE
- ART. 10 AMMISSIONE ALLA TUMULAZIONE
- ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI
- ART. 12 AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI
- ART. 13 DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTEZIONE
- ART. 14 CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO
- ART. 15 REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO
- ART. 16 PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 17 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE
- ART. 18 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
- ART. 19 ENTRATA IN VIGORE
- ART. 20 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 21 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI
- ART. 22 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
- ART. 23 SANZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, di loculi cimiteriali.

ART. 2 – NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
- al "Regolamento Comunale per i servizi funebri e i cimiteri";

ART. 3 - LOCULI SOGGETTI A CONCESSIONE

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili;

ART. 4 - LIMITI ALLA CONCESSIONE

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) ai defunti aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) le salme delle persone già residenti in Sirolo e decedute in casa di riposo avente sede in altro Comune dove hanno trasferito la residenza;
- c) le salme delle persone decedute fuori Comune non residenti in vita a Sirolo ma ivi nate;
- d) le salme delle persone non residenti, in vita, nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero di questo Comune;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo venti settimane da persone residenti;
- f) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza

- g) i resti mortali e le ceneri di salme parenti o affini, di primo grado, di defunti già tumulati nel civico cimitero, solo in tumulazioni già occupate dal parente/affine oppure in loculi concessi in prevendita ove previsto ma allo stato vuoti;
- h) a personaggi che siano particolarmente distinti nel campo dell'arte, della letteratura, della cultura, dello spettacolo, dello sport o che, comunque, possano dare lustro all'immagine di Sirolo anche se non sono nati e residenti in questo Comune;

le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di loculi sentita la competente Commissione Consiliare.

ART. 5 - DIVIETI DI CONCESSIONE

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;

il diniego da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

ART. 6 - ATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, a seguito di domanda con Determina del Responsabile del procedimento a cui farà seguito la sottoscrizione di specifico atto pubblico ricevuto dal Segretario Comunale.

ART. 7 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30.

Alla scadenza delle concessioni, in assenza del rinnovo di cui al successivo 4° comma, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Le concessioni verranno fatte solo dopo l'accertamento del decesso, salvo concessione a favore del coniuge o convivente sopravvissuto. Per meriti del richiedente nei confronti del Comune di Sirolo o per altre motivate ragioni la Giunta Comunale può autorizzare la concessione prima dell'accertamento del decesso.

Nei casi in cui la salma non sia mineralizzata, può essere riconcessa un'altra sola concessione di uso, per la durata di altri 30 anni, previo pagamento del valore del loculo al momento del rinnovo della concessione stessa.

(Per calcolare il numero degli anni si terrà conto dell'anno calcolato in eccesso in cui è stato occupato il loculo e sarà compito del custode del Cimitero regolare le estumulazioni ordinarie).

Allo scadere del 30° anno, dell'ulteriore rinnovo, il loculo torna automaticamente nella disponibilità del Comune, senza nulla dovere al concessionario o suoi eredi.

In ogni caso all'uscita della salma dal loculo, lo stesso ritorna nella disponibilità del Comune

In via transitoria per quanti, in passato, hanno avuto la concessione in uso perpetuo, il periodo di anni 30 avrà la decorrenza o alla data di approvazione del presente regolamento, se il loculo è occupato, o dalla data di occupazione con una salma dello stesso loculo.

Inoltre solo a questi, alla scadenza dei 30 anni, il Comune si impegna a riacquistare, dietro pagamento della cifra che sarà a suo tempo determinata, il loculo avuto in concessione perpetua.

ART. 8 - TARIFFA DELLE CONCESSIONI – RESPONSABILITA' PER DANNI

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

ART. 9 - CONCESSIONI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata da Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia durata non superiore ad un anno;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato al ...% della tariffa di cui a precedente articolo 8 per ogni mese di concessione.

ART. 10 - AMMISSIONE ALLA TUMULAZIONE

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti, delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione;

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI

Il diritto di uso delle sepolture è riservato alle persone di cui all'art. 7. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del Cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".

ART. 13 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragione di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente dall'ufficio con spese a carico dei concessionari.

ART. 14 - CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO

Entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro – scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

ART. 15 - REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

ART. 16 - PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente art. 10 l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale

ART. 17 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

Ai sensi dall'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono diseguate come da prospetto che segue della Giunta Comunale.

ART. 18 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati da apposito regolamento.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

ART. 20 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Comunale.

ART. 21 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- Il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni e integrazioni;
- Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- Il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 22 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 23 - SANZIONI

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alla norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.